



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICA FINANZIARIA N. 25 DEL 17/03/2026

OGGETTO:

SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVAMENTE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA E. GASPARI SRL E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: BACC59E0F3.

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA

RICHIAMATO l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.....

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.

Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso

di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

DATO ATTO che a partire dalle originarie disposizioni in merito, previste dal D.P.R. 3/08/1990 n. 333, artt. 5 e 6, all'interno di ciascun contratto collettivo nazionale sottoscritto successivamente sono stati previsti incrementi, decurtazioni, percentuali di quote in aggiunta o sottrazione, per cui il percorso applicativo di tale disciplina risulta alquanto complesso e conseguentemente verosimile la possibilità di eventuali errori sia nell'individuazione delle risorse che nelle modalità di utilizzazione delle medesime;

CONSIDERATO inoltre che negli ultimi anni sono state rafforzate le misure di controllo sul rispetto dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa;

RICONOSCIUTA la necessità di avvalersi di una ditta privata specializzata del settore al fine di definire e controllare le risorse destinate all'incentivazione del personale e la destinazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto;

RILEVATO che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall'art. 1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145 del 30.12.2018, ha individuato una soglia di euro 5.000,00= al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. "micro affidamenti", al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il preventivo della ditta E. Gaspari corrente in Via Minghetti n. 18 Cadriano di Granarolo E. la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di ricalcolo del fondo incentivante per il triennio 2026/2028, dietro corrispettivo di euro 1.674,00 oltre IVA al 22% come da preventivo trasmesso in data 9/03/2026, nel quale tra l'altro vengono contemplate tutte le attività ricomprese nel servizio offerto;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

VISTO l'art. 191 del succitato decreto legislativo 267/2000 e s.m. e i. secondo cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'*articolo 153*, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione";

RICHIAMATO il comma 8 del succitato art. 183 il quale dispone, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, che il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio n. 28 del 9/12/2025 e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi.

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta E. Gaspari srl corrente in Cadriano di Granarolo alla Via Minghetti n.18, il servizio di ricalcolo del fondo incentivante, per il triennio 2026/2028, dietro corrispettivo di euro 2.042,28 IVA compresa.

DI FARE FRONTE alla spesa derivante dal presente provvedimento imputandola come segue:
per euro 878,40 sul capitolo del PEG n.ro 140/140/2 annualità 2026 impegno n.ro 68
per euro 625,86 sul capitolo del PEG n.ro 140/140/2 annualità 2027 impegno n.ro 68
per euro 538,02 sul capitolo del PEG n.ro 140/140/2 annualità 2028 impegno n.ro 68

DI DARE ATTO che l'obbligazione passiva di cui alla presente determinazione sarà giuridicamente perfezionata, ovvero sarà esigibile negli anni 2026/2027/2028.

DI DARE ATTO che l'impegno di cui alla presente determinazione deve essere registrato come "spesa non ricorrente" attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di detta legge e che pertanto dovrà essere presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Contabile, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEFFUSATTI Bianca
Firmato digitalmente